



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo

Circolare n. 34/07

Prot. n. M/6326/50-17
(All. 2)

Roma, 13 settembre 2007

- AI SIGG. PREFETTI **LORO SEDI**
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **TRENTO**
- AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI **BOLZANO**
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA **AOSTA**

e, p.c.

- AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i
Reparti Speciali della Polizia di Stato

- ALL'AGENZIA DEL DEMANIO **ROMA**

OGGETTO: Veicoli confiscati affidati in custodia, al momento del sequestro, al
proprietario.

Art. 213 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Questioni applicative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo

Come è noto, l'articolo 38, comma 1, del decreto legge 269/2003, convertito nella legge 326/2003 ha profondamente modificato le procedure di affidamento in custodia dei veicoli sequestrati o fermati in via amministrativa per violazioni in materia di circolazione stradale prevedendo, in particolare, che il bene sottoposto alla misura cautelare del sequestro o alla sanzione accessoria del fermo venga affidato di preferenza al proprietario, al trasgressore ovvero ad uno degli altri obbligati in solido ai sensi dell'articolo 196 del Codice della Strada (CdS).

Tale disposizione, che ha il grande pregio di aver abbattuto gli ingenti costi sostenuti dallo Stato per la custodia di detti veicoli, ha tuttavia causato notevoli difficoltà operative, connesse in particolare al recupero dei suddetti beni, una volta confiscati.

Al riguardo, l'Agenzia del Demanio ha segnalato che solo nel primo semestre del corrente anno, più di 2.000 veicoli confiscati in Italia per violazioni al CdS non sono stati trasferiti dai proprietari, cui erano stati affidati in custodia, alle depositerie autorizzate dal Prefetto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R.571/1982. La stessa Agenzia ha sottolineato altresì che l'attuale situazione compromette seriamente la possibilità di procedere all'alienazione dei suddetti beni.

Da un'analisi più approfondita della questione, è risultato evidente che la situazione è addebitabile non solo ad uno scorretto comportamento da parte del proprietario-custode, ma anche alle incertezze degli operatori sulle procedure da attivare ed alle evidenti difficoltà di comunicazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti (Prefetture, Filiali dell'Agenzia del Demanio, Organi accertatori, titolari delle depositerie autorizzate).

La particolare complessità del sistema esige infatti una tempestiva e puntuale informativa tra i soggetti interessati sullo stato del procedimento al fine di consentire, in tempi brevi, l'attivazione di tutte quelle operazioni connesse al recupero del bene e la corretta applicazione del dettato legislativo. In proposito si



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo

ritiene opportuno, anche al fine di rendere più omogenea l'azione sul territorio nazionale, fornire alcuni criteri orientativi e applicativi relativi alla norma, cui codeste Prefetture vorranno attenersi.

§§§

1 – Luogo ove trasferire il veicolo.-

L'articolo 213, comma 2 bis, del Codice della Strada (CdS), come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge 326/2003, recita: “ *Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, [...], è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 214-bis*”.

Al riguardo si precisa che, essendo ancora in corso le operazioni d'individuazione del custode-acquirente di cui all'articolo 214bis CdS, per “luogo individuato dal Prefetto” deve intendersi una delle depositerie autorizzate dallo stesso ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 571/1982, e se possibile quella più vicina al luogo della custodia.

2 – Indicazione dei tempi e modalità di consegna.-

La disposizione prevede inoltre che “*decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'Organo accertatore e a spese del*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo

custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'Autorità Giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato."

Per il buon esito della procedura per il recupero dei veicoli confiscati risulta quindi indispensabile che il proprietario-custode, già al momento della notifica del provvedimento ablatorio, venga edotto sui tempi, modalità e luogo presso cui è tenuto a trasferire il mezzo confiscato, nonché sulle conseguenze a lui imputabili in caso di mancato trasferimento. Il provvedimento di confisca adottato dovrà, quindi, opportunamente indicare tutti gli adempimenti previsti dal richiamato art. 213 comma 2bis in capo al proprietario/custode.

A tal fine questo Ufficio ha predisposto un modello di provvedimento di confisca (all.1) da adottare nel caso in cui il veicolo risulti affidato in custodia, al momento del sequestro, al proprietario.

3 – Adempimenti degli Organi di polizia.-

Perché l'intera procedura si possa concludere correttamente ed il veicolo possa essere alienato, in alcune ipotesi sarà necessario l'intervento degli organi di polizia.

Ed invero, nell'ipotesi in cui il proprietario, custode del veicolo, conformemente alle prescrizioni, provveda direttamente al trasferimento presso la depositaria indicata nel provvedimento di confisca e il titolare delle depositaria riscontri una evidente difformità sullo stato del veicolo rispetto a quanto risulta dal verbale di sequestro, l'organo di polizia è chiamato all'accertamento di quanto sostenuto dal depositario con eventuale contestazione di addebito nei confronti del proprietario custode.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo

L'intervento dell'organo di polizia, poi, è assolutamente indispensabile qualora, scaduti i termini indicati dalla norma, il proprietario non abbia provveduto alla consegna del veicolo.

In questo caso, infatti, l'Organo di polizia, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, trasmessa per il tramite della Prefettura, avrà cura di assistere il custode-acquirente nelle operazioni di recupero coattivo. Ovviamente, all'atto del recupero, l'organo di polizia redigerà un nuovo verbale.

Gli adempimenti sopra descritti, sempre al fine di dissipare dubbi circa le procedure da attivare, sono stati indicati nell'allegato modello di nota con la quale si trasmette il provvedimento di confisca (all. 2)

§§§

Alla luce di quanto precede, si invitano le SS.LL. ad assumere le opportune iniziative con le Filiali dell'Agenzia del Demanio e gli Organi di polizia, al fine di dare puntuale, concreta attuazione al dettato normativo.

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e l'Agenzia del Demanio, che leggono per conoscenza, sono pregati di dare idonee istruzioni ai propri Uffici.

PER IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to(Penta)